

Accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana denominati "SMART" (servizi di monitoraggio aree a rischio del territorio), per il sostegno dei servizi straordinari delle polizie locali per fronteggiare il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, da attuare in Lombardia nel periodo ottobre - novembre (l.r. 6/2015)

TRA

la Giunta Regionale della Lombardia, con sede in Milano - 20124, Piazza Città di Lombardia 1, C.F. 80050050154 e Partita IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale della Direzione Sicurezza, dott. Fabrizio Cristalli

E

i seguenti Comuni, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali:

Bollate, Brescia, Busto Arsizio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Legnano, Limbiate, Lodi, Magenta, Mantova, Milano, Monza, Paderno Dugnano, Parabiago, Pavia, Rozzano, Voghera;

Premesso che:

la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" prevede che Regione Lombardia promuova, ai sensi:

- dell'art. 1, comma 3, il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza;
- dell'art. 3, comma 1, lett. a), la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio;
- dell'art. 5, comma 1, lett. a), anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana;

Considerato che:

- Regione Lombardia, a decorrere dal 2003, promuove, con esito positivo, in particolare per la concreta riduzione dell'incidentalità stradale e per la sicurezza urbana, nonché per l'accrescimento di esperienza e professionalità, la pianificazione di operazioni congiunte o anche solo coordinate tra gli operatori delle polizie locali, da eseguire sul territorio regionale per interventi di prevenzione dei rischi in materia di sicurezza urbana, denominati SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio);
- in data 29 aprile 2019 è stato sottoscritto, tra Regione Lombardia, Ministero dell'Interno ed ANCI Lombardia, secondo lo schema approvato dalla D.G.R. n. 1573 del 19 aprile 2019, l'Accordo per la promozione della sicurezza integrata, che, all'articolo 10, prevede lo svolgimento di operazioni affini ai Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio (SMART);
- la DGR n. 4962 del 29 giugno 2021 ha approvato lo schema di accordo, con validità fino al 31 dicembre 2021, disciplinante la collaborazione con i Comuni di Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio, Busto Arsizio, Cernusco Sul Naviglio, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Desio, Gallarate, Legnano, Limbiate, Magenta, Paderno Dugnano, Parabiago, Rozzano, San Giuliano Milanese, Seregno, Sesto San Giovanni, Vigevano e Voghera, per la realizzazione, ai sensi della l.r. n. 6/2015, di interventi integrati di sicurezza urbana denominati "SMART" (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio), da attuare in Lombardia nel periodo luglio – novembre;

Ritenuto:

- di incentivare i suddetti interventi di vigilanza, prevenzione e controllo, anche a seguito del Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"*, che ha prorogato lo stato d'emergenza per la pandemia fino al 31 dicembre 2021, coinvolgendo i Comuni più "strutturati" della Lombardia, in quanto dotati di almeno 18 operatori di polizia locale e, pertanto, in grado di assicurare una tempestiva e diffusa attuazione dell'iniziativa, con l'invito, a tali Enti, di coinvolgere Comuni con un minor numero di operatori, che nel rispetto delle specificità di ogni territorio ed in armonia con le indicazioni operative impartite dalle singole Prefetture, possano contribuire al controllo:

- del rispetto delle misure anti contagio, in particolar modo nelle zone di maggiore aggregazione, anche giovanile;
 - del rispetto delle distanze e degli orari di chiusura ed apertura delle attività commerciali e di somministrazione di bevande ed alimenti;
 - del corretto svolgimento di attività ludico ricreative o sportive o delle modalità di frequentazione delle stesse;
 - del rispetto delle norme di distanziamento sul Trasporto pubblico locale;
 - dei comportamenti non conformi alle indicazioni del Codice della Strada, in particolare per quanto attiene all'eccesso di velocità e alla guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope;
- che i suddetti interventi coordinati di polizia locale, attivati con modalità sovracomunale e in continuità con l'azione di accrescimento della sicurezza in determinati ambiti territoriali, da eseguire nel periodo ottobre – novembre 2021, costituiscano un efficace strumento per svolgere i necessari interventi di prevenzione e controllo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 Oggetto dell'accordo

Oggetto del presente accordo è la realizzazione di un piano di servizi e controlli straordinari, ulteriori a quelli ordinari, dalla data di esecutività del presente accordo fino al 15 novembre 2021. In particolare, tali attività hanno l'obiettivo di intensificare la presenza della polizia locale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, implementando la propria pianificazione e tenendo conto delle eventuali indicazioni Prefettizie o richieste di integrazione dei piani. I servizi, in particolare di prevenzione, hanno anche la finalità di ottimizzare gli sforzi e la collaborazione tra i Comuni/Comandi di Polizia locale, le Prefetture e la Regione.

ART. 3 Ambito Territoriale

Il personale delle Polizie locali degli Enti locali, parti del presente accordo, e quello dei comuni che con essi perfezioneranno intese operative/progettuali, conferendo loro il ruolo di capofila, potranno operare, previa apposita comunicazione alla competente Prefettura, sul territorio dei comuni con i quali sarà perfezionata l'intesa operativa, prescindendo dai confini territoriali del rispettivo Ente di appartenenza, in relazione a tutte le attività volte a garantire la piena attuazione del presente accordo di collaborazione.

ART. 4 Obblighi a carico degli Enti

Ai fini del presente accordo, gli Enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ad una progettualità sviluppata in base ai bisogni del proprio territorio, ai sensi dell'art. 2, con attività di prevenzione e controllo, nonché interventi di sicurezza urbana, polizia stradale e polizia annonaria, in particolare per il controllo:

- del rispetto delle misure anti contagio, in particolar modo nelle zone di maggiore aggregazione, anche giovanile;
- del rispetto delle distanze e degli orari di chiusura ed apertura delle attività commerciali e di somministrazione di bevande ed alimenti;
- del corretto svolgimento di attività ludico ricreative o sportive o delle modalità di frequentazione delle stesse;
- del rispetto delle norme di distanziamento sul Trasposto pubblico locale;
- dei comportamenti non conformi alle indicazioni del Codice della Strada, in particolare per quanto attiene all'eccesso di velocità e alla guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope.

Gli Enti sottoscrittori si impegnano, inoltre:

- a trasmettere il calendario di massima dei servizi di cui ai rispettivi progetti, anche per consentire alla Regione di conoscere la tempistica secondo cui verranno svolte le attività e di avviare, anche congiuntamente, eventuali iniziative di comunicazione, volte ad ampliare le finalità di prevenzione e a diffondere la conoscenza delle attività e l'immagine della Polizia Locale;
- a informare preventivamente le rispettive Prefetture e Questure degli specifici servizi di prevenzione in programma, per consentire l'armonizzazione di eventuali iniziative operative;
- a relazionare, successivamente ad ogni intervento effettuato con modalità sovracomunali, congiunte e/o coordinate, riguardo alle attività svolte, alle modalità e allo scambio di esperienze e servizi congiunti e coordinati, nonché ai risultati operativi;
- a rendicontare alla Regione i costi del personale impiegato per il raggiungimento delle finalità progettuali, anche con riferimento ai risultati operativi, aggregati per tipologia di intervento, e alle eventuali sanzioni irrogate, con le modalità previste al successivo articolo 8;

ART. 5 Obblighi a carico di Regione Lombardia

Regione Lombardia si impegna a:

- promuovere la collaborazione tra i Comandi di polizia locale aderenti all'accordo e in sinergia con le Prefetture competenti per territorio, al fine di ottimizzare il grado di efficacia della prevenzione e dei controlli e favorire la collaborazione con le Forze dell'Ordine in base alle indicazioni delle Prefetture stesse, alle quali il presente Accordo viene trasmesso;
- coadiuvare gli Enti aderenti, per orientare efficacemente gli interventi delle Polizie locali nel controllo delle aree individuate;
- garantire supporto giuridico e tecnico-amministrativo per tutti gli atti conseguenti allo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

ART. 6 Durata dell'accordo

I servizi oggetto del presente accordo decorrono dalla data di esecutività dello stesso - ovvero dalla data di assunzione dell'impegno di spesa con decreto regionale - e si concludono alla data del 15 novembre 2021. Gli effetti del presente accordo si concludono, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2021.

ART. 7 Aspetti economici

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione concorre riconoscendo agli enti sottoscrittori, alcuni dei quali in qualità di Enti capofila, un contributo pari all'importo massimo complessivo di € 300.000,00, a parziale sostegno delle spese per il personale di Polizia locale impiegato negli interventi straordinari previsti dal presente accordo, che si aggiungono ai normali impegni d'istituto e ordinari degli operatori.

Il contributo in spesa corrente potrà essere utilizzato esclusivamente per l'impiego del personale di Polizia locale oltre l'orario ordinario di servizio e/o nei giorni festivi e prefestivi (non personale amministrativo). Dovrà essere applicato il costo orario (comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Ente) previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. In ragione dell'ammontare delle risorse, pari al suddetto importo. Il contributo spettante a ciascun Comune sarà erogato entro il 31 dicembre 2021, a seguito della valutazione positiva della rendicontazione delle spese, secondo le modalità indicate al seguente art. 8.

ART. 8 Rendicontazione

I Comuni sottoscrittori dovranno rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi previsti entro e non oltre il 30 novembre 2021, inviando la prescritta documentazione via PEC all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it.

La rendicontazione dovrà consistere nella produzione di apposita relazione amministrativa, contenente la descrizione delle modalità di realizzazione dei servizi svolti e dei risultati conseguiti, congiuntamente ad un *format* contabile fornito dalla competente Unità Organizzativa della Regione contenente le ore effettuate, per singolo operatore di Polizia Locale, nel periodo di riferimento, comprensivo degli oneri riflessi.

ART. 9 Nomina dei referenti tecnici dell'accordo

Le parti designano, quali referenti tecnici dell'attuazione del presente accordo:

per Regione Lombardia: il Dirigente dell'Unità Organizzativa Sicurezza urbana integrata e Polizia Locale;

per gli Enti sottoscrittori: i rispettivi Comandanti di Polizia Locale.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali n. 2016/679, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) sono, ciascuno per le proprie finalità istituzionali, Regione Lombardia e il Comune sottoscrittore, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per Regione Lombardia: il Direttore Generale della D.G. Sicurezza

Per l'Ente locale il suo legale rappresentante